

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 5.164,57 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 51.645,69 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6854 (2.1.158.2.06.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - spese correnti - con la denominazione "Contributi all'Università degli studi di Udine per l'istituzione e gestione della Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV)" e con lo stanziamento di euro 51.645,69 per l'anno 2002.

3.

(ABROGATO)

(2)

4. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di euro 154.937,07 per l'anno 2002, di cui euro 51.645,69 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e di euro 103.291,38 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone animali, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6805 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - spese correnti - con la denominazione "Contributi all'ERSA per l'attuazione dei programmi d'intervento riguardanti la tutela, il

miglioramento e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale" e con lo stanziamento di euro 154.937,07 per l'anno 2002.

(1)

5. All'onere complessivo di euro 258.228,45 per l'anno 2002 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 25, L. R. 14/2003

2 Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007